

Documento sulla RITA

2023

Documento sulla RITA

2023

Con le modifiche deliberate
dal Consiglio di Amministrazione
del 14 dicembre 2023

Previp, la scelta giusta!
www.previp.eu


Fondo Pensione

Indice

1. Definizione e requisiti di accesso	2
2. Modalità di presentazione della richiesta	3
3. Regime fiscale	4
4. Tempistiche e modalità di liquidazione	4
5. Costi	4
6. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità	4

1. Definizione e requisiti di accesso

La legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.252/2005, una nuova tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (di seguito RITA).

La RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. L'aderente al Fondo può pertanto decidere se destinare a RITA l'intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull'eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005 (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.). Qualora l'aderente decida di destinare a RITA solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la prestazione dovesse risultare soggetta ad "obbligo di rendita", nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a RITA.

Specificamente, la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ricorrano i seguenti requisiti:

- **RITA erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell'età' anagrafica per la pensione pubblica**
 1. perdita dei requisiti di partecipazione a seguito della cessazione dell'attività lavorativa;
 2. 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza¹;
 3. conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;
 4. almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
- **RITA erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell'età' anagrafica per la pensione pubblica**
 1. cessazione dell'attività lavorativa e stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
 2. conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni;
 3. almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata, nel caso previsto dal comma 4-bis dell'art. 11, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'aderente intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma. È, quindi, possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

Sono consentiti versamenti contributivi in corso di erogazione della prestazione che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

¹ Con riferimento al requisito contributivo, si precisa che al raggiungimento dei 20 anni concorrono non soltanto i contributi effettivi, bensì anche i contributi c.d. "figurativi" (contributi riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva, senza onere a carico del lavoratore).

2. Modalità di presentazione della richiesta

Per richieste e ottenere l'erogazione del montante accumulato in forma di RITA, è necessario compilare l'apposito modulo (Q1-RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA VECCHI ISCRITTI ovvero Q2 - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA NUOVI ISCRITTI) e, a corredo dell'istanza, produrre la documentazione di seguito riportata:

- **RITA erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione pubblica**
 1. Estratto contributivo dell'Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, dal quale risultino almeno 20 anni di contribuzione.
 2. Documento di identità valido.
- **RITA erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione pubblica**
 1. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000, attestante lo stato di disoccupazione, la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni e l'indicazione dell'Ente di appartenenza di previdenza obbligatoria (Allegato 1 del modulo Q1 ovvero Q2).
 2. Documento di identità valido.

NB: il Fondo verificherà la sussistenza del requisito anagrafico sulla base delle norme che disciplinano l'accesso alla pensione di vecchiaia.

All'interno del modulo dovranno essere indicati:

- a) la percentuale del montante accumulato da destinare a RITA;
- b) il comparto di investimento cui far confluire il montante da destinare a RITA (facoltativo).

La scelta effettuata con riferimento al punto a) non è reversibile: a seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, la percentuale del montante e la periodicità di pagamento prescelte non potranno essere successivamente modificate.

Al fine di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata durante il periodo di erogazione della RITA, la porzione di montante destinata a RITA continuerà ad essere mantenuta in gestione, sulla base della scelta di investimento effettuata dall'aderente, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L'importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante in gestione. Si precisa che, salvo diversa indicazione da parte dell'aderente, il montante da destinare a RITA verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente (Linea 1 – gestione assicurativa garantita).

Il comparto di investimento potrà essere modificato successivamente, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della RITA, compilando il modulo S-SWITCH MONTANTE DESTINATO A RITA.

Le richieste di SWITCH verranno evase utilizzando, quale prima data utile di valorizzazione, l'ultimo giorno del mese (o il primo giorno di borsa aperta precedente, se l'ultimo giorno del mese è festivo) qualora entro il giorno 15 dello stesso mese perverrà al Fondo la relativa documentazione completa in ogni sua parte e debitamente compilata; diversamente, le richieste, la cui documentazione completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta perverrà al Fondo oltre il giorno 15 del mese, verranno evase utilizzando, quale prima data utile di valorizzazione, il quindicesimo giorno del mese successivo (il primo giorno di borsa aperta successivo, se il quindicesimo giorno è festivo).

Qualora lo ritenga opportuno, l'aderente ha facoltà di revocare l'erogazione della RITA, compilando il modulo T-REVOCAZIONE RITA.

Sul montante oggetto di erogazione frazionata non potrà essere esercitata alcuna delle facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005, salvo il caso in cui l'aderente abbia preliminarmente revocato l'erogazione della RITA tramite il modulo T-REVOCAZIONE RITA.

3. Regime fiscale

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La misura dell'aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 11, D.Lgs. n. 252/2005 continua a decrescere in corso di erogazione di Rita.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, tuttavia, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

L'aderente percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi "3l" e "3m" del 'Documento sul regime fiscale' di Previp Fondo Pensione.

4. Tempistiche e modalità di liquidazione

La prima rata di RITA viene corrisposta entro 180 giorni a far data dal pervenimento del modulo di richiesta e della documentazione integrativa (di cui al punto 2. del presente Documento), sul conto corrente intestato/cointestato all'aderente e trascritto all'interno del MODULO Q1 ovvero Q2. Le rate successive alla prima verranno corrisposte con periodicità trimestrale.

La Rita non può essere concessa nel caso in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

Il pagamento di ciascuna rata di RITA sarà seguito dall'inoltro, via e-mail o, se specificatamente richiesto, all'indirizzo di residenza e pubblicata nella sezione DOCUMENTAZIONE > Prospetti di liquidazione delle prestazione- dell'area riservata dell'aderente, di una quietanza di liquidazione contenente il dettaglio della fiscalità applicata.

Si specifica che l'importo lordo relativo ad ogni rata di RITA verrà disinvestito in maniera proporzionale da ogni singolo comparto in cui il montante accumulato da destinarsi a RITA risulta investito; specificamente, la percentuale da disinvestire da ogni comparto è ottenuta rapportando il controvalore del montante investito in ogni singolo comparto al montante accumulato complessivo.

5. Costi

È previsto un costo di € 5 per ogni rata di RITA.

6. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

La RITA rientra nel novero delle prestazioni pensionistiche complementari e come tale risulta sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Previp Fondo Pensione

Viale Vittorio Veneto 18

20124 Milano

N° Verde 800 894 999

mobile e dall'estero 0521 1922197

fondo@previp.eu

www.previp.eu



Previp, la scelta giusta!

